

Regolamento del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM)

Art. 1

Oggetto della disciplina

1. Il presente Regolamento, in conformità ai principi, alle disposizioni dello Statuto e della normativa di Ateneo, disciplina l'organizzazione e le funzioni degli organi e degli uffici del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM).

Art. 2

Funzioni e Organi del Dipartimento

1. Il Dipartimento è titolare di tutte le funzioni, inerenti allo svolgimento della ricerca scientifica, alle attività didattiche e formative, a quelle rivolte all'esterno e ad esse correlate o accessorie, oltre che delle altre funzioni ad esso direttamente attribuite dalla legge.

2. Sono organi del Dipartimento:

- Consiglio di Dipartimento;
- Direttore;
- Giunta, ove istituita.

3. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'istituzione di Commissioni di Dipartimento, con funzioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici. La composizione e le competenze da attribuire alle commissioni sono previste nella delibera istitutiva.

Art. 3

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento ha la composizione prevista dall'art. 25 dello Statuto. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un professore di ruolo nominato dal Direttore.

2. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso il Dipartimento e gli assegnisti di ricerca eleggono un proprio rappresentante all'interno del Consiglio, che dura in carica due anni. Il rappresentante è eletto a maggioranza degli aventi diritto al voto; a parità di voti, è eletto il più giovane di età.

3. Il personale tecnico-amministrativo di ruolo e in servizio che afferisce al Dipartimento elegge una propria rappresentanza, che è costituita da un numero di membri pari ad 1/8 del numero

complessivo del personale assegnato alla struttura e comunque non inferiore a due unità. I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo durano in carica tre anni solari.

4. La rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento degli studenti iscritti ai corsi di studio è determinata in 1 unità per ciascun Corso di Studio del Dipartimento, eletta ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Generale di Ateneo.

5. Il Segretario amministrativo e il Responsabile della Segreteria Didattica fanno parte di diritto del Consiglio di Dipartimento, ma senza diritto di voto. Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento, su invito del Direttore, possono partecipare i docenti titolari di un contratto di insegnamento nei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, con riferimento alle questioni riguardanti l'organizzazione della didattica, anch'essi con funzione meramente consultiva.

6. Per la convocazione, per la validità delle sedute, per le modalità di votazione e di verbalizzazione delle adunanze si osserva quanto già disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

7. In casi di urgenza, si osserva quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo. In via eccezionale, il Direttore può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica, secondo i criteri fissati dal Senato Accademico nella delibera indicando le modalità con la quale sarà svolta.

8. Nell'esercizio delle competenze statutarie il Consiglio di Dipartimento:

- a) elegge, secondo le previsioni dello Statuto, il Direttore;
- b) promuove e coordina le attività di ricerca e di valutazione della medesima, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai servizi e ai finanziamenti per la ricerca;
- c) può formulare criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
- d) delibera la stipula di contratti e convenzioni per lo svolgimento di attività di ricerca e di consulenza per la prestazione di servizi a terzi;
- e) promuove, organizza, coordina e disciplina l'attività didattica dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento (inclusi i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione), predisponendo i relativi Regolamenti, nonché istituendo e attivando, ove necessario, i corrispondenti Consigli dei corsi di studio, secondo le previsioni del successivo art. 7;

- f) assume, sentiti i Consigli dei corsi di studio, le deliberazioni necessarie ai fini della copertura di tutti gli insegnamenti attivati, allo scopo di garantire il buon andamento delle attività didattiche e un'equa ripartizione dei carichi didattici;
 - g) nomina, su proposta del Direttore, i Coordinatori dei corsi di studio, laddove non sia stato ritenuto necessario istituire i corrispondenti Consigli;
 - h) esprime, nella propria composizione allargata, il parere del Dipartimento sulle richieste di congedi per motivi di studio e di periodi di alternanza, in base ai parametri e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - i) delibera l'organizzazione e definisce le modalità di svolgimento di attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti, anche su proposta di questi ultimi, nonché, anche per conto di terzi, di corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di educazione permanente;
 - l) dispone, sentiti i Consigli dei corsi di studio ad esso afferenti, circa l'uso delle proprie risorse umane e strumentali, al fine del migliore svolgimento dell'attività didattica;
 - m) pianifica periodicamente, nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo e sentiti i Consigli dei corsi di studio, le proprie esigenze di organico e provvede, di conseguenza, a formulare richieste di posti, adeguatamente motivate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche;
 - n) provvede all'assegnazione dei compiti ai professori e ai ricercatori che afferiscono al Dipartimento;
 - o) formula al Consiglio di Amministrazione proposte di chiamata di professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato;
 - p) propone ai competenti organi di Ateneo, sentita la Commissione paritetica di cui al successivo art. 6, l'attivazione o soppressione di corsi di studio afferenti al Dipartimento;
 - q) approva, entro il 1 ottobre di ogni anno, la proposta di piano operativo e la proposta di *budget*;
 - r) esprime parere sulle domande di afferenza e di trasferimento;
 - s) delibera su ogni altra questione attribuita espressamente alla sua competenza da norme di legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo o da altre disposizioni di questo Regolamento.
9. Le deliberazioni che concernono questioni attinenti alle persone dei docenti sono assunte dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori, secondo le maggioranze previste dalla normativa vigente.

Art. 4

Direttore

1. Il Direttore è un professore di prima fascia a tempo pieno eletto dal Consiglio ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo. La durata del mandato del Direttore e i limiti al suo rinnovo sono disciplinati dall'art. 39 dello Statuto.
2. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Egli nomina un Vice-Direttore scelto tra professori di ruolo di I fascia del Dipartimento.
3. Il Direttore:
 - a) promuove le attività del Dipartimento,
 - b) mantiene i rapporti con gli altri organi accademici,
 - c) vigila, d'intesa con i Presidenti dei Consigli dei corsi di studio o con i corrispondenti Coordinatori, sul regolare svolgimento delle attività didattiche;
 - d) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - e) provvede all'ordinazione delle spese del Dipartimento, nel rispetto dei criteri generali di cui alla lett. c, comma 8, del precedente art. 3;
 - f) decide la concessione di anticipazioni;
 - g) nomina le commissioni per i bandi di competenza della struttura; nomina le commissioni per gli esami di profitto e per il conseguimento dei titoli accademici;
 - h) determina le modalità di partecipazione ed eventuali compensi del personale coinvolto in attività di ricerca e/o formazione finanziate con fondi esterni, su indicazione del responsabile delle attività nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II - Capo III del Manuale di Amministrazione.
4. Il Vice-Direttore fa le veci del Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del Vice-Direttore, le sue funzioni sono esercitate dal Decano dei professori di prima fascia.

Art. 5

Giunta di Dipartimento

1. La Giunta può essere costituita con delibera del Consiglio di Dipartimento. Essa sarà così composta: il Direttore, che la presiede, il Vice-Direttore, i Presidenti dei CCS, il delegato della didattica ed il delegato della ricerca.

2. La Giunta collabora con il Direttore per:

- a) promuovere le attività del Dipartimento;
- b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
- c) tenere i rapporti con gli organi accademici;
- d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta delibera nelle materie indicate dal Consiglio nella sua prima costituzione.

4. I componenti della Giunta sono nominati dal Consiglio del Dipartimento su proposta del Direttore.

5. La Giunta dura in carica per la durata del mandato del Direttore.

6. La Giunta è convocata secondo un proprio calendario, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, o quando almeno tre componenti ne facciano richiesta scritta; in tale ultima ipotesi, l'adunanza deve avvenire entro 15 giorni dalla data della richiesta.

7. La verbalizzazione delle adunanze spetta ad un professore di primo o seconda fascia indicato dal Direttore nella prima seduta.

Art. 6

Commissione paritetica docenti-studenti

1. È istituita la Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.

2. La Commissione è composta da quattro rappresentanti dei docenti e da quattro rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio che afferiscono al Dipartimento. I rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica sono eletti dagli studenti nominati rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento, tra di loro. I rappresentanti dei docenti sono nominati dal Consiglio del Dipartimento su proposta del Direttore. La Commissione elegge il proprio Presidente scegliendolo fra i docenti.

3. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, la Commissione:

- a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, dell'organizzazione e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti di competenza del Dipartimento;
- b) individua indicatori per la valutazione dei risultati di tali attività;
- c) formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio.

Art. 7

Consigli dei corsi di studio

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce e attiva, ove lo ritenga necessario, per uno o più corsi di studio afferenti al Dipartimento stesso, il corrispondente Consiglio. Ove ritenuto opportuno, può essere istituito un unico Consiglio per più corsi di studio omogenei o affini.

2. La composizione dei Consigli dei corsi di studio sono definite dal Regolamento Didattico di Ateneo. Fanno parte del Consiglio di Corso di Studio i rappresentanti degli studenti eletti ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Generale di Ateneo come di seguito individuati:

Corsi di laurea Triennali: 2 rappresentanti per ogni corso di laurea;

Corsi di laurea Magistrali: 1 rappresentante per ogni corso di laurea.

3. I Consigli dei corsi di studio esercitano le funzioni ad essi attribuite dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo vigente e in particolare:

a) propongono al Consiglio di Dipartimento la copertura degli insegnamenti attivati nel rispettivo corso di studi per il buon andamento delle attività didattiche, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di requisiti necessari;

b) esprimono pareri al Consiglio di Dipartimento circa l'utilizzo delle risorse umane e strumentali del Dipartimento al fine del migliore svolgimento dell'attività didattica;

c) esprimono pareri al Consiglio di Dipartimento in merito alle decisioni concernenti la pianificazione periodica delle esigenze di organico del Dipartimento, la formulazione di richieste di posti, l'assegnazione di compiti a professori o ricercatori incaricati di insegnamenti nei corrispondenti corsi di studio;

d) esercitano ogni altra competenza delegata dal Consiglio di Dipartimento relativamente alle attività didattiche del corrispondente corso di studi.

Art. 8

Amministrazione

1. Gli uffici amministrativi del Dipartimento sono organizzati, sentiti il Segretario Amministrativo e il Responsabile della segreteria didattica per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore secondo i criteri di funzionalità, efficienza, efficacia, economicità, di rispetto dei compiti e dei programmi di attività e di collegamento delle attività degli uffici.

Il Direttore in autonomia determina funzioni e loro modalità di svolgimento per il personale tecnico e amministrativo, nel rispetto del CCNL del personale universitario.

2. L'ufficio di segreteria amministrativa è costituito dal Segretario Amministrativo e dal personale tecnico-amministrativo assegnato ed ha il compito di offrire supporto tecnico, amministrativo e contabile all'attività del Direttore e degli altri organi del Dipartimento.

3. L'ufficio di segreteria didattica è costituito, dal Responsabile della Segreteria Didattica, dal personale tecnico-amministrativo assegnato ed ha il compito di offrire supporto tecnico, amministrativo e didattico all'attività del Direttore e degli altri organi del Dipartimento.

Art. 9

Modifiche delle norme del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere modificate su proposta del Direttore o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Dipartimento. La proposta è discussa nella seconda riunione del Consiglio di Dipartimento successiva alla data di presentazione della stessa.